



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO "ELSA MORANTE"  
Via Alessandro Volta, 41 - sede provvisoria Via Zabaglia, 27 A, Roma; +39 06 5740751  
PEO rmic805003@istruzione.it - PEC rmic805003@PEC.istruzione.it - www.icelsamorante.gov.it  
C.M.RMIC805003 - C.F. 97198000586 - C.U. UF1X4R

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE"-ROMA  
Prot. 0000368 del 26/01/2022  
(Uscita)

Ai Docenti  
Al Personale ATA  
Alla RSU di istituto

**Oggetto: nomina Medico competente ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) del d.lgs. 81/2008, per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per i lavoratori esposti a fattore di rischio per la salute.**

Si comunica che, ai sensi della normativa vigente, l'Ufficio Scrivente ha provveduto alla nomina del Medico competente, il Dott. Emidio Marangoni Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni – Specialista in Medicina del Lavoro – per il periodo dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

L'attività assicurata, dal Dott. Emidio Marangoni è quella prevista dagli artt. 2 comma 1 lett. h) e m), 25, 29, 38, 39 e 41 del D.lgs. 81/2008 oltre a quanto previsto da disposizioni di legge in vigore o sopravvenute durante il periodo di svolgimento dell'incarico stesso.

In particolare, la sorveglianza sanitaria come inquadrata dall'art. 41 del D.lgs. 81/2008 definisce l'area di intervento del medico competente. Essa comprende gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.

Le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni nonché gli eventuali accertamenti sanitari strumentali o di laboratorio anche se non previsti dal capitolato e ritenuti necessari dal medico incaricato ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione saranno da questi demandati a specialisti e centri concordati da datore di lavoro e medico competente.

In particolare il medico competente si obbliga a garantire le seguenti prestazioni:

- Visite mediche preventive e periodiche;
- Accertamenti diagnostici di 1° livello ritenuti necessari;
- Sopralluogo degli ambienti di lavoro;

- Predisposizione ed attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- Espressione di un giudizio di inidoneità dei lavoratori alla mansione specifica con comunicazione per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore;
- Istruzione e gestione cartelle sanitarie o di rischio, il cui luogo e modalità di custodia verrà concordata tra datore di lavoro e medico competente;
- Esecuzione di visite mediche a richiesta del lavoratore qualora la richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- Collaborazione per l'individuazione dei rischi lavorativi ai fini della redazione o aggiornamento del documento di rischio;
- Partecipazione alle riunioni periodiche (art. 35 D.lgs. 81/2008);
- Comunicazione agli RLS, in sede di riunione periodica, dei risultati degli accertamenti sanitari;
- Visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- Collaborazione alla organizzazione del servizio di pronto soccorso;
- Collaborazione alla promozione del controllo igienico – ambientale degli ambienti di lavoro;
- Visita medica preventiva per neoassunti, completa di esame anamnestico e clinico;
- Consulenza ed assistenza per valutazione rischi e aggiornamento documento;
- Assistenza nei rapporti con gli organismi di vigilanza;
- Predisposizione dei protocolli sanitari sulla base delle specifiche attività svolte dal personale, di eventuale monitoraggio ambientale, schede tossicologiche di prodotti utilizzati, ecc...;
- Giudizio di idoneità a svolgere mansioni specifiche con informazioni sugli esiti degli accertamenti;
- Eventuale visita per specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria maternità (ex art. 12 Legge 53/2000);
- Predisposizione del registro dei dati biostatistici da fornire in occasione delle riunioni periodiche (art. 35 D.lgs. 81/2008) in forma anonima e collettiva;
- Visita medica e screening oculistico di I livello per gli assistenti amministrativi addetti ai video terminali (la visita oculistica specialistica, ove ritenuta necessaria, come tutte le prestazioni specialistiche di II° livello non sono comprese nell'incarico);
- La sorveglianza straordinaria, anche in relazione alla normativa relativa all'individuazione dei lavoratori fragili;
- Ogni altro adempimento che, durante il periodo di svolgimento dell'incarico, dovesse essere introdotto da disposizioni di Legge;

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno interessare sia il personale dipendente assunto a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

(Prof. Marco Scicchitano)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. n.39 del 1993